

GL 9HQHUGu JLXJQR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
27	Italia Oggi	26/06/2020	<i>AL VIA IL REGISTRO DEGLI INGEGNERI BIOMEDICI (M.Damiani)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	26/06/2020	<i>"SOLO ABSTRACT" - ECOBONUS ESTESO ALLE SECONDE CASE, MA I MASSIMALI SARANNO RIDOTTI (M.Mobili/M.Rogari)</i>	4
1	Il Sole 24 Ore	26/06/2020	<i>IL FISCO CEDE AI CONTRIBUENTI BONUS LAVORI PER IMMOBILI CHE L'IMPRESA VENDE O AFFI (G.Latour)</i>	7
40	Italia Oggi	26/06/2020	<i>ILLECITI PROFESSIONALI GRAVI NON ESCLUDONO DALLE GARE</i>	8
Rubrica Sicurezza				
19	Il Sole 24 Ore	26/06/2020	<i>AUMENTO RECORD DEGLI ATTACCHI CYBER PER LE IMPRESE</i>	9
Rubrica Previdenza professionisti				
1	Italia Oggi	26/06/2020	<i>RIMBORSI IN ARRIVO PER LE CASSE (S.D'alesio)</i>	10
Rubrica Innovazione e Ricerca				
16	Corriere Innovazione (Corriere della Sera)	26/06/2020	<i>L'AI NON E' ARTIFICIALE E NON E' INTELLIGENZA (A.Santosuosso)</i>	11
Rubrica Professionisti				
33	Corriere della Sera	26/06/2020	<i>"LAVORATORI AUTONOMI, IL PASTICCIO DELLE INDENNITA'"</i>	12
31	Italia Oggi	26/06/2020	<i>CONTRIBUTI TRA STUPORE E BONIFICI (C.Bartelli)</i>	13
Rubrica Estero				
6	Italia Oggi	26/06/2020	<i>DOMANDE SCOMODE: SE L'ITALIANO MEDIO E' PIU' RICCO DEL TEDESCO E DELL'AMERICANO... (T.Oldani)</i>	14

PUBBLICATO IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTESO DAL 2018

Al via il registro degli ingegneri biomedici

Al via l'elenco degli ingegneri biomedici. Con la pubblicazione avvenuta lo scorso 20 giugno del decreto del Ministero della giustizia n. 60 del 27 febbraio scorso, infatti, è stato varato il regolamento recante «l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3». A darne notizia è il Consiglio nazionale degli ingegneri attraverso una nota diffusa ieri. Il decreto prevede, nell'art.1, che l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici sia tenuto dal Consiglio nazionale ingegneri, che ne cura la pubblicazione e l'aggiornamento periodico. L'inserimento nell'elenco, evidentemente, è subordinato all'iscrizione attiva all'albo degli ingegneri. «Il Cni», si legge nella nota diffusa ieri dal Consiglio nazionale, «interverrà attivamente anche nella certificazio-

ne delle competenze degli ingegneri iscritti a questo particolare elenco. L'art.5 prevede che infatti il Cni disciplinerà con proprio regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto e previo parere vincolante del Ministero della giustizia, le procedure per la certificazione delle competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1». «Sono ormai trascorsi diversi anni», il commento alla pubblicazione del decreto di Armando Zambrano, presidente del Cni, «da quando il Consiglio nazionale ha deciso di fare propria l'istanza degli ingegneri attivi nel settore della sanità che spingevano per un loro riconoscimento. In questi anni siamo riusciti a portare avanti l'idea che l'ingegnere clinico ha una sua specificità. Il decreto del Ministero

della giustizia realizza nel concreto l'istituzione di un elenco presso il Cni, previsto dalla legge per il riordino delle professioni sanitarie del gennaio 2018». Il presidente Zambrano fa appunto riferimento alla legge 3 del 2018, ovvero la cosiddetta legge Lorenzin che, riformando le professioni sanitarie, ha introdotto l'albo degli ingegneri biomedici. «Il decreto del Ministero della giustizia rappresenta l'atto finale di un percorso iniziato ancor prima, nel 2013, quando una circolare del Ministero ha imposto che all'interno dei comitati di bioetica fossero inseriti anche gli ingegneri biomedici o clinici», il commento di Angelo Valsecchi consigliere del Cni referente per l'ingegneria biomedica.

Michele Damiani

*) Riproduzione riservata



Ecobonus esteso alle seconde case, ma i massimali saranno ridotti

DECRETO RILANCIO

In dirittura solo quattro modifiche, esclusi gli hotel e la proroga fino al 2022

Sul superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici ci sarà spazio, salvo ulteriori ripensamenti, solo per quattro correttivi: riduzione dei massimali fissati per i singoli interventi e riconosciuti per ogni unità abitativa;; estensione dell'agevolazione alle seconde case

(una sola); accesso al superbonus anche al terzo settore; allungamento fino a metà del 2022 per gli interventi su immobili Iacp. A tagliare fuori le altre numerose modifiche chieste dalla stessa maggioranza, sulla spinta delle associazioni di categoria, è stato il budget ridotto, non più di 800 milioni, messo a disposizione del Parlamento per modificare il decreto n. 34. Restano tagliati fuori, almeno per ora, l'estensione del superbonus del 110% alle strutture alberghiere e la possibilità di allungare la agevolazione almeno fino a fine 2022.

Mobili e Rogari — a pag. 5

Ecobonus, saranno ridotti i massimali

Di rilancio. Per l'incentivo al 110% estensione alle seconde case, accesso al terzo settore e più tempo per gli immobili Iacp

**Marco Mobili
Marco Rogari**

ROMA

Sul superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici ci sarà spazio, salvo ulteriori ripensamenti, solo per quattro correttivi: la riduzione dei massimali fissati per i singoli interventi e riconosciuti per ogni unità abitativa; l'estensione dell'agevolazione alle seconde case che dovrà per altro essere una sola; accesso al superbonus anche ai contribuenti del terzo settore; allungamento fino a metà del 2022 per gli interventi effettuati su immobili Iacp. A tagliare fuori le altre numerose modifiche chieste dalla stessa maggioranza di Governo, anche sulla spinta delle associazioni di categoria, è stato il budget ridotto, non più di 800 milioni, messo a disposizione del Parlamento per modificare il decreto n. 34.

La novità dell'ultima ora è la riduzione dei massimali che secondo alcune ipotesi potrebbe riguardare il cap-potto termico dell'edificio ed esser differenzia tra condomini con più unità abitative dove il massimale di spesa passerebbe dagli attuali 60mila euro a 40mila per ogni abitazione e condomini con meno soggetti il cui massimale si fermerebbe a 50mila euro.

Lo stesso ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nella concitata audizione in commissione Bilancio della Camera di mercoledì sera aveva di fatto ridotto al minimo la possibilità di in-

trodurre molti dei correttivi presentati dalla stessa maggioranza e indicati come "supersegnalati". Correttivi che salvo ulteriori ripensamenti prima dei voti di merito in commissione (attesi non prima della prossima settimana) potrebbero essere destinati a trovare spazio in futuro, ad esempio, nel decreto di luglio e con il nuovo scostamento da circa 20 miliardi che il Governo si appresta a chiedere al Parlamento. E non solo per migliorare il 110% ma soprattutto per sostenere i settori in crisi come turismo e automotive, l'occupazione, Regioni e Comuni.

Restano tagliati fuori così l'estensione del superbonus del 110% alle strutture alberghiere, così come la possibilità di allungare la vita all'agevolazione almeno fino al 31 dicembre 2022. Un correttivo, quest'ultimo, che ora trova anche una spinta in più con l'incertezza che accompagna e accompagnerà per i prossimi mesi l'entrata in vigore dal 1° luglio dello sconto Irpef del 110 per cento. Per altro sempre Gualtieri, questa volta nel question time di ieri al Senato (si veda il servizio in pagina), ha precisato che per l'emanazione delle regole attuative del superbonus il Governo ha deciso di attendere la chiusura del «lavoro parlamentare» sul decreto (per la Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore delle modifiche parlamentari vorrebbe dire non prima del prossimo 18 luglio).

Le carte si scopriranno definitivamente nel fine settimana. Intanto ieri i tre relatori hanno depositato il loro

pacchetto di emendamenti. Anche questi soggetti, già in fase di sola presentazione, alla tagliola: degli oltre 40 correttivi fatti circolare nei giorni scorsi ne sono stati depositati 22 e su questi oggi il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi (Lega), si pronuncerà sulle inammissibilità, mentre per eventuali sub emendamenti dei gruppi ci sarà tempo fino a domenica pomeriggio.

Tra le novità in arrivo firmate dai relatori la possibilità per le imprese di cedere i crediti d'imposta collegati al «Piano nazionale Impresa 4.0» come quelli per investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0. Viene cancellato il divieto di cessione in caso di consolidato fiscale e i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta indicati ai commi da 184 a 209 dell'ultima legge di bilancio, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tagliati dal pacchetto dei relatori, invece, gli emendamenti per l'estensione del bonus di 600 euro per aprile e maggio ai caregiver, l'esenzione della Tosap anche per gli eventi culturali, l'estensione delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche. Restano fuori anche la garanzia pubblica sui prestiti prima casa per gli over 60, così come la possibilità di emettere bond per la società Sport e Salute Spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MODIFICHE

1

IMMOBILI

Agevolazione estesa alla seconda casa

Ma dovrà essere solo una
 Anche l'estensione dell'agevolazione alle seconde case, che dovrà per altro essere una sola, entra tra i correttivi sul superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici. Nei giorni scorsi era stato lo stesso ministro dell'Economia ad aprire all'ipotesi

2

I PALETTI

Riduzione massimali per i singoli interventi

Ipotesi cappotto termico
 Prevista la riduzione dei massimali fissati per i singoli interventi e riconosciuti per ogni unità abitativa. Potrebbe riguardare il cappotto termico dell'edificio ed esser differenziata tra condomini con più unità abitative dove il massimale di spesa passerebbe dagli attuali 60mila euro a 40mila per ogni abitazione

3

L'AMPLIAMENTO

Estensione anche al terzo settore

Metà 2022 per immobili lacp
 Nel pacchetto di modifiche al superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici ci sarà spazio per l'accesso al superbonus anche ai contribuenti del terzo settore. Previsto l'allungamento fino a metà del 2022 per gli interventi effettuati su immobili lacp

LA RIPRESA



Claudio Borghi. Il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi (Lega), si pronuncerà sulle inammissibilità degli emendamenti presentati al decreto Rilancio, mentre per eventuali sub emendamenti dei gruppi ci sarà tempo fino a domenica pomeriggio

800 milioni

IL BUDGET PER LE MODIFICHE

Un budget ridotto, non più di 800 milioni, è stato messo a disposizione del Parlamento per modificare il decreto Rilancio



AGENZIA ENTRATE

Il Fisco cede ai contribuenti Bonus lavori per immobili che l'impresa vende o affitta

Giuseppe Latour — a pag. 29

Ecobonus e sismabonus estesi anche agli immobili merce

RISTRUTTURAZIONI

L'agenzia cambia rotta sulle unità detenute da imprese per la vendita

Accolta l'impostazione della Corte di cassazione: stop alle limitazioni

Giuseppe Latour

Ecobonus e sismabonus sono sempre applicabili agli immobili merce. Cioè, a quegli immobili detenuti dalle imprese con l'obiettivo di venderli o di affittarli.

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 34/2020 pubblicata ieri, fa un deciso passo indietro, dopo una lunga resistenza arrivata spesso fino in tribunale, su una questione che si trascina da moltissimo tempo e sulla quale, ormai oltre dieci anni fa, si era espressa in maniera diametralmente opposta.

Il documento si apre, infatti, con un richiamo a due risoluzioni: la 303/E del 15 luglio 2008 e la 340/E del 1° agosto 2008. Proprio la n. 303 aveva circoscritto l'applicabilità dei bonus fiscali dedicati al contenimento dei consumi energetici, escludendoli «per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce».

Il motivo, per quella risoluzione, è che le norme puntano a «promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti», attraverso un beneficio dedicato agli utilizzatori degli immobili e non a coloro che «ne fanno

commercio». Un discorso ripreso dalla circolare 304/E che, sempre nel 2008, limitava le detrazioni fiscali per le società ai soli immobili strumentali, usati per l'esercizio dell'attività.

Questa impostazione, però, è stata da subito oggetto di critiche. E, negli anni, si sono moltiplicati i casi di società immobiliari che hanno portato comunque in detrazione spese legate a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili merce. Da qui sono nati accertamenti e moltissime controversie.

I dubbi delle imprese coinvolte in questi contenziosi si fondavano, essenzialmente, su due punti, ricordati dalla risoluzione: la mancanza di un'espressa previsione normativa che limiti la fruizione del beneficio per gli immobili merce e il fatto che le detrazioni per il risparmio energetico abbiano una finalità di interesse generale.

Alcune di queste controversie sono arrivate fino in Cassazione. E i giudici della corte, nel 2019, hanno spiegato come l'obiettivo «che traspare con chiarezza dal testo normativo consiste nell'intento d'incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico».

Non ci sono, allora, limitazioni «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo alla

generalizzata operatività della detrazione». Secondo la Corte, poi, la distinzione tra immobili strumentali, immobili merce e immobili patrimonio incide unicamente sul pia-

no contabile e fiscale. Una critica aperta, insomma, all'impostazione delle Entrate.

L'agenzia con la risoluzione di ieri ha cambiato rotta. Spiegando che l'ecobonus spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, «a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali». Per ragioni di coerenza, poi, lo stesso beneficio deve essere riconosciuto anche agli interventi di messa in sicurezza che beneficiano del sismabonus.

«Devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati», dice l'agenzia. Anche perché in questa direzione è andato anche un parere del ministero dell'Economia, datato 26 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

1. Il contrasto

L'agenzia delle Entrate nel 2008 si è espressa a favore dell'esclusione degli immobili merce dal beneficio dell'ecobonus. Questa posizione è stata criticata dalla Cassazione, convinta che invece l'obiettivo di riqualificare gli immobili riguarda tutto il patrimonio edilizio

2. La risoluzione

Con il documento pubblicato ieri l'agenzia delle Entrate accoglie di fatto l'impostazione della Cassazione. E riconosce che devono ritenersi superate le precedenti indicazioni dei documenti di prassi in materia di immobili merce. Eco e sismabonus si applicano a tutti gli immobili di imprese

Delibera Anac su omissione di provvedimenti interdittivi

Illeciti professionali gravi non escludono dalle gare

L'esclusione per grave illecito professionale per la mancata dichiarazione di una interdittiva della durata minima e risalente a diversi anni addietro, non legittima il provvedimento. E' quanto ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera del 9 giugno 2020 n. 464 nella quale affronta il tema delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'illecito professionale, ai fini dell'esclusione dalla gara.

Era accaduto che un'impresa partecipante ad una gara di appalto di lavori di riparazione e miglioramento antisismico era stata oggetto di un provvedimento di esclusione adottato con la motivazione che l'operatore economico aveva omesso di indicare la comunicazione del provvedimento d'interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione. L'interdittiva in realtà non era più attuale, con la conseguenza che la ragione dell'esclusione era stata ascritta alla omessa informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione e quindi alla fattispecie di cui all'ultimo inciso di cui alla lettera c-bis) del comma 5 dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. In particolare, il provvedimento interdittivo risalente al 2014 era stato determinato in ragione di un provvedimento di sospensione dei lavori per quattro giorni, con interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche per la stessa durata di quattro giorni.

L'interdittiva era stata comunicata ai fini del suo inserimento nel casellario informativo all'Anac e subito dopo perdeva efficacia. La disciplina rilevante per la soluzione della questione fa riferimento alla norma del codice appalti (l'art. 80, comma 5, lettera c-bis) che richiama

l'onere del concorrente di dichiarare quanto necessario ai fini del corretto svolgimento della procedura e all'art. 80, comma 10-bis dove si dispone che «nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione».

L'Anac ha chiarito che l'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice «deve trovare applicazione secondo un criterio di interpretazione sistematica delle norme, e secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di non pregiudicare ingiustificatamente la partecipazione dei concorrenti alla procedura». Se così è va tenuto conto che», si legge nella delibera, «la mancata dichiarazione sul provvedimento interdittivo non avrebbe pregiudicato il corretto svolgimento della procedura, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'Anac (linee guida n. 6, al punto 2.1.2.3) ove è precisato che l'«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione» deve tradursi in un comportamento tale da «ingenerare, nell'amministrazione, il convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio». Nel caso specifico, ciò non avrebbe potuto configurarsi visto che il provvedimento oltre ad essere inefficace, risulta risalente a sei anni prima, non potendo giustificare alcuna esclusione.

L'Anac ha concluso nel senso che l'esclusione del concorrente è in violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del principio del favor partecipations.

—© Riproduzione riservata—



